

## **REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Il D.lgs n. 28 del 04 marzo 2010 rappresenta lo strumento legislativo con il quale la giustizia civile apre a nuovi scenari in tema di ragionevole durata dei processi civili in Italia.

### **INDICE**

- Art. 1- Ambito di applicazione
- Art. 2- Durata e Attività del Procedimento
- Art. 3- Criteri di designazione del Mediatore
- Art. 4 -Il Mediatore
- Art. 5- Tirocinio assistito
- Art. 6- Segreteria operativa
- Art. 7- Incontro di mediazione
- Art. 8- Esito dell'incontro e verbali di conciliazione
- Art. 9- Scheda di valutazione
- Art. 10- Riservatezza e trattamento dei danni personali
- Art. 11- Registrazione e conservazione degli atti
- Art. 12- Diritto di Accesso agli Atti del Procedimento
- Art. 13- Forme di Mediazione
- Art. 14- Qualificazione delle controversie
- Art. 15- Criteri di determinazione dell'indennità
- Art. 16- Applicazione del Regolamento

Allegati :

- A) Codice Etico
- B) Scheda di valutazione
- C) Tabella delle indennità di mediazione e criteri di determinazione delle indennità

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

D.I.S.A. S.r.l. gestisce, in base al presente Regolamento, la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie nelle materie di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e di tutte le altre controversie che vertono sui diritti disponibili delle parti, ispirandosi ai principi di imparzialità, rapidità e riservatezza.

D.I.S.A. S.r.l. offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica ed in particolare quelle che possono sorgere nel settore assicurativo.

Le parti ed il mediatore possono concordare deroghe al Regolamento.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico per via telematica sul sito internet [www.disaconciliazioni.com](http://www.disaconciliazioni.com)

**Art. 2 – Durata e Attivazione della Procedura**

L'organismo è dotato di una Segreteria che fornisce ai mediatori ed alle parti il necessario supporto organizzativo nello svolgimento delle rispettive funzioni ed attività.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a **tre** mesi (art. 6 D.lgs 28/2010).

I procedimenti di mediazione si svolgeranno presso la sede operativa dell'Organismo ubicata in Napoli al Corso Meridionale n. 47 o in una delle sue sedi secondarie.

I procedimenti di mediazione e le comunicazioni fra le parti, potranno svolgersi anche attraverso le procedure telematiche descritte sul sito [www.disaconciliazioni.com](http://www.disaconciliazioni.com)

Le suddette procedure telematiche e la piattaforma informatica utilizzata sono state redatte in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati.

La parte istante avvia la procedura che si svolgerà secondo il seguente iter:

1. deposito di una domanda di mediazione all'indirizzo della sede legale dell'Organismo contenente i dati identificativi delle parti, l'oggetto ed il valore economico della controversia, l'accettazione del Regolamento e delle tariffe predisposte dall'organismo; il modulo della domanda può essere scaricato dal sito internet dell'organismo o ritirato presso una delle sedi decentrate; la domanda può essere trasmessa in via telematica, a mezzo fax o a mezzo posta; la documentazione relativa alla controversia può essere inviata:
  - in via telematica
  - a mezzo fax
  - a mezzo posta
  - tramite "corriere espresso" il cui costo è a carico dell'Organismo D.I.S.A.
2. versamento dell'importo di € 40,00 più iva (se il valore della controversia è inferiore ad € 250.000,00) o di € 80,00 più iva (se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00) a titolo di spese di avvio, oltre eventuali spese per spedizioni postali relative alle convocazioni delle parti, a valere sull'indennità complessiva e solo **in ipotesi di accordo e/o di prosecuzione della procedura di mediazione dopo il primo incontro di programmazione, saranno dovute le spese di mediazione previste dalla tabella delle indennità dell'organismo.** (art. 17 d.lgs 28/2010) nella misura non inferiore alla metà ex art. 16 n.2 e n. 9 D.M. 18 ottobre 2010 n.

3. La Segreteria, sentito l'ufficio designazione Mediatori, provvede alla nomina del mediatore secondo i criteri inderogabili stabiliti all'art. 3 del presente regolamento e fissa la data ed il luogo del primo incontro che si svolgerà entro gg. **30** dal deposito della domanda **presso la sede dall'Organismo sita nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oggetto della mediazione.** (art. 4 d.lgs 28/2010)
4. La Segreteria contatta tempestivamente l'altra parte comunicando l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a comunicare la sua adesione o meno alla procedura almeno gg. 3 prima della data fissata per il primo incontro ed a versare **le sole spese di "avvio"** di cui al punto 2 del presente articolo.
5. In caso di mancata adesione alla mediazione, il mediatore designato redige verbale di chiusura della procedura dandone comunicazione alle parti.
6. Le parti possono concordare con l'organismo una sede diversa da quella indicata dalla Segreteria sempre però nell'ambito di quelle riferibili a D.I.S.A. S.r.l.
7. Le parti possono chiedere all'organismo il differimento del primo incontro anche con comunicazione informale; in tal caso la Segreteria fissa un nuovo incontro di mediazione.
8. Le parti possono, di comune accordo, indicare il mediatore iscritto nell'albo della D.I.S.A. ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
9. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali per l'attivazione della procedura di mediazione presso la Segreteria operativa

della D.I.S.A. S.r.l.; in tal caso non sono dovute le spese di avvio alla procedura.

**Art. 3 - Criteri di designazione del Mediatore**

La designazione del Mediatore avviene secondo criteri di rotazione che tengono conto dell'oggetto e del valore della controversia, nel rispetto della specifica competenza professionale del Mediatore desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, al momento dell'iscrizione nell'albo dei mediatori della D.I.S.A., il mediatore indica le materie per le quali è in possesso di una specifica competenze professionale.

**Art. 4 – Mediatore**

1. Il mediatore non ha il potere di decidere la controversia.

Il mediatore è uno specialista delle tecniche di conciliazione, con un alto livello di competenza professionale, formata sulla base degli standard di accreditamento previsti dall'art. 4 comma 3, lett. a) e b) D.M. 180/2010 ed iscritto nell' Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti o ad un qualsiasi altro ordine o collegio professionale, la cui attività è diretta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tramite intese ed accordi tra le parti. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. (art. 4-bis d.lgs 28/2010)

2. Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al codice etico allegato al presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia. A tal proposito il mediatore, all'accettazione dell'incarico deve sottoscrivere un'apposita "dichiarazione di imparzialità ed indipendenza" ex art. 14 comma 2 lett. a) D.Lgs 28/2010, in mancanza della quale la procedura non può avere inizio. Allo stesso modo, egli deve

dichiarare per iscritto all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità o comunque ostative allo svolgimento dell'incarico assegnatogli. ex art. 14 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

3. Il Mediatore, sottoscrivendo la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti e dichiara che non sussistono circostanze tali da inficiare la sua indipendenza o generare un conflitto di interessi.
4. Le parti possono chiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo; in caso di accoglimento dell'istanza, l'organismo nominerà un altro mediatore. La sostituzione del mediatore che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura dell'Organismo nel tempo più breve possibile, senza alcun onere per le parti.
5. Il mediatore e la D.I.S.A. si astengono dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante la procedura di mediazione. Il mediatore non può in nessun caso percepire compensi dalle parti né svolgere funzioni di difensore o di arbitro per la stessa controversia.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può concordare con il mediatore e le parti la nomina di uno o più mediatori ausiliari, senza aggravio di spese per le parti medesime.
7. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
8. Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:  
qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;

qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

**Art. 5 – Tirocinio assistito gratuito**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, del D.M. 180/10, come novellato dal D.M. 145/11, il tirocinio assistito gratuito è disciplinato secondo le modalità di accesso e di svolgimento di seguito specificate.

La domanda di partecipazione al tirocinio assistito dovrà essere inoltrata alla segreteria operativa, che evaderà le singole richieste rispettando l'ordine di arrivo.

La partecipazione dei tirocinanti all'incontro di mediazione è sempre e comunque subordinata all'accettazione delle parti.

Per ogni incontro di mediazione è consentita la partecipazione di non più di due tirocinanti.

I tirocinanti non dovranno sottoscrivere dichiarazioni di imparzialità, ma saranno tenuti agli stessi obblighi di riservatezza dei Mediatori.

**Art. 6 – Segreteria Operativa**

1. La Segreteria operativa svolge la sua attività con neutralità, riservatezza ed informalità al fine di favorire la speditezza delle procedure di mediazione.
2. Nella fase di avvio della procedura, la Segreteria contatta la parte convenuta dalla parte proponente, per verificarne la disponibilità ad aderire al tentativo di mediazione, designa il mediatore, predispone e fissa la data dell'incontro di mediazione, provvede alle comunicazioni necessarie con il mezzo ritenuto più idoneo per accertare la ricezione degli atti.

3. Su richiesta della parte proponente, la Segreteria attesta per iscritto l'avvenuto deposito della domanda, l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte e l'eventuale intervenuta scadenza del termine previsto per la conclusione della procedura.

**Art. 7 – Incontro di Mediazione**

Le procedure di mediazione si svolgono nella sede principale dell'Organismo o presso una sede secondaria, **territorialmente competente** o presso un'altra sede scelta congiuntamente dalle parti.

**Le parti partecipano all'incontro personalmente con l'assistenza obbligatoria di un avvocato fino al termine della procedura.** (art. 8 d.lgs 28/2010)

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Dlgs. 28/10.

Il mediatore conduce l'incontro di mediazione senza formalità di procedura, interrogando liberamente le parti congiuntamente e/o separatamente. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non assume alcuna decisione vincolante in merito alla disputa, assistendo le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per dirimere la controversia, senza poter svolgere alcuna attività di consulenza sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Le parti hanno comunque la possibilità di chiedere di comune accordo al mediatore di prospettare una o diverse soluzioni della lite.



Il mediatore può avvalersi dell'assistenza di un perito e/o consulente tecnico per dirimere profili di rilievo tecnico e/o specialistico, anche di natura medico-legale purché iscritto nell'albo degli "Esperti" istituito dalla D.I.S.A. S.r.l. ed a condizione che entrambe le parti lo richiedano espressamente e concordino di sostenerne gli oneri che saranno determinati secondo le tariffe professionali. L'esperto deve possedere gli stessi requisiti di imparzialità e neutralità del mediatore.

La procedura improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un unico incontro. Il mediatore e le parti possono, però, all'occorrenza concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

**Art. 8 – Esito dell'incontro e verbali di mediazione**

Al termine della procedura di mediazione il mediatore forma processo verbale che dà atto dell'esito dell'incontro "positivo" o "negativo" in termini riassuntivi.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nel processo verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti alla procedura.

In caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato sottoscritto unicamente dalle parti intervenute che si allega al processo verbale.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una "Proposta di conciliazione" laddove le parti gliene facciano concorde richiesta.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il verbale di accordo è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata dal Responsabile dell'organismo copia alle parti che lo richiedono, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

**Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (art. 12 d.lgs 28/2010)**

Le parti consegnano alla segreteria operativa copia della ricevuta di pagamento a saldo dell'indennità dovuta.

Nell'ipotesi di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro ai sensi dell'art 10 DM n. 180/10, i procedimenti di mediazione in corso si interrompono e ciascuna delle parti può proseguire il procedimento innanzi ad altro Organismo, fermo restando che la procedura non può avere una durata complessiva superiore a mesi 4.

**Art. 9 – Scheda di valutazione**

Al termine della procedura di mediazione, ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio redatta secondo il modello allegato al Regolamento.

Copia della scheda, sottoscritta dalla parte e contenente l'indicazione delle sue generalità, verrà trasmessa al responsabile in via telematica a mezzo posta certificata.

**Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Qualsiasi informazione o comunicazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Quanto è riferito nell'incontro non viene registrato o verbalizzato. Le parti ed i partecipanti all'incontro e chiunque presta la propria opera o servizio all'interno dell'Organismo o nell'ambito del procedimento di mediazione, non devono divulgare a terzi fatti e dichiarazioni appresi nella procedura, né utilizzarli in eventuali successivi procedimenti giudiziari o stragiudiziali, che coinvolgano una delle parti e/o l'oggetto della mediazione.

In merito agli stessi fatti e dichiarazioni, le parti sono tenute ad astenersi dal chiamare a testimoniare in giudizio il mediatore, gli operatori della D.I.S.A. e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di conciliazione, rinunciandovi espressamente.

E' consentita solo la divulgazione dei dati statistici da cui non si possa risalire all'identità delle parti, salva diversa volontà di quest'ultimi.

**Art. 11 – Registrazione e conservazione degli atti**

Le singole procedure di mediazione sono governate dalla Segreteria Operativa dell'Organismo D.I.S.A. S.r.l.

Al termine della procedura, il mediatore restituisce alle parti i materiali ed i documenti consegnati, senza conservarne copia.

La Segreteria Operativa conserva gli atti di ogni procedura in appositi fascicoli registrandoli e numerandoli nel registro degli affari di mediazione, anche informatico, riportando per ogni procedimento numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della disputa, il mediatore, la durata e l'esito del procedimento.

La D.I.S.A. non è tenuta a conservare gli atti delle procedure decorso un triennio dalla conclusione della procedura.

**Art. 12 – Diritto di Accesso agli Atti del procedimento**

Esaurito il procedimento, le parti interessate hanno diritto di accesso a proprie spese agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

Il diritto di accesso non può essere esercitato dopo il terzo anno dalla conclusione del procedimento.

La D.I.S.A. S.r.l. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti sottoscritti dalle parti nonché di ogni altro documento relativo al procedimento di conciliazione e garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali inviati dalle parti.

I dati raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” .

**Art. 13 – Forme di mediazione previste da norme**

Nei casi in cui vi siano norme che prescrivano delle forme determinate affinché la mediazione ottenga gli effetti legali voluti dalle parti, si applicano le sole disposizioni del Regolamento compatibili con la normativa di riferimento. In tal caso, la normativa da applicare alla procedura e gli effetti voluti sono comunicati per iscritto (*anche via fax o e-mail*) dalle parti alla Segreteria.

**Art. 14 – Qualificazione della controversia**

La qualificazione della controversia è onere della parte che deposita la domanda. Durante l’incontro di mediazione, comunque, le parti ed il mediatore sono libere di effettuare una diversa qualificazione dell’oggetto della disputa.

**Art. 15 – Criteri di determinazione dell'indennità**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 più iva (se il valore della controversia è inferiore ad € 250.000,00) o di € 80,00 più iva (se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00), oltre eventuali spese postali relative alle convocazione delle parti, versate al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento (oppure vd. "Tabella costi procedura" presente sul sito [www.disaconciliazioni.com](http://www.disaconciliazioni.com)), solo **in ipotesi di accordo e/o di prosecuzione della procedura di mediazione dopo il primo incontro di programmazione.** (art. 17 d.lgs 28/2010)
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della suddetta tabella:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
9. Le spese di "avvio" sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della mediazione di cui all'art. 11 del Dlgs.28/010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del Dlgs. 28/010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui all'art. 16 D.M. 180/2010.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili

**Art. 16 – Applicazione del Regolamento**

Il regolamento applicabile è quello in vigore al momento in cui la parte istante deposita la domanda di conciliazione.